



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

IL DIRETTORE GENERALE

Cessione, in via provvisoria e sperimentale, del segnale televisivo e dei diritti di immagine delle corse di cavalli ai sensi del combinato disposto dell'articolo 13 del d.P.R. 8 aprile 1998, n. 169, degli articoli 1, 3 e 4 del Decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 1999 e della delibera del Consiglio di Amministrazione U.N.I.R.E. n. 195 del 5 marzo 2010

PROT. 33612 DEL 25/01/2022

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss.mm. e ii;

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59" ed in particolare, l'art. 2 comma 5 ai sensi del quale l'Unire (ora Mipaaf) quale concessionario esclusivo del segnale televisivo per la trasmissione delle corse assicura la diffusione delle riprese televisive delle corse a qualsiasi fine utilizzate e dovunque trasmesse;

VISTA la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell'ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – quale successore ex lege dell'UNIRE;

VISTA la legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) e in particolare l'art. 3 con il quale sono state affidate alla Direzione per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica le funzioni già riconosciute all'ASSI, prima UNIRE;

VISTO l'art. 23-quater, comma 9, del richiamato decreto-legge 6 luglio 2012, come modificato dalla legge di conversione, che stabilisce la soppressione dell'ASSI ed il trasferimento delle funzioni alla stessa attribuite dalla normativa vigente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed all'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 31 gennaio 2013 registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2013, reg. 2, fgl 215 con il quale sono state attribuite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le funzioni già riconosciute all'ASSI dalla vigente normativa ad eccezione delle competenze relative alla certificazione delle scommesse sulle corse dei cavalli ai fini del pagamento delle vincite dovute agli scommettitori che, a far data dall'adozione del medesimo decreto, vengono affidate all'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

VISTA la legge 9 agosto 2018, n. 97 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità;

VISTO il decreto legge 21 settembre 2019 n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, con il quale, le funzioni in materia di turismo, attribuite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con la sopracitata legge n. 97/2018, sono state trasferite al Ministero per i beni e le attività culturali;



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante: «Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132», come modificato ed integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53;

VISTO il D.P.C.M. in data 7 agosto 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 10 settembre 2020 al n.832 con il quale è stato conferito al Dr. Oreste Gerini l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica nell'ambito del Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica;

VISTA la direttiva generale del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 99872 del 1° marzo 2021, registrata dalla Corte dei conti in data 29 marzo 2021, al n.166, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2021;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169 recante “*Regolamento per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonché per il riparto dei proventi, ai sensi dell'art. 3, comma 78, della L. 23 dicembre 1996, n. 662*” ed in particolare l'art. 13 che dispone che il Ministro delle comunicazioni attribuisce la concessione per l'utilizzo del segnale televisivo per la trasmissione delle corse, anche al di fuori dei locali nei quali avviene l'accettazione delle scommesse, esclusivamente all'Unire (ora Mipaaf) che ne esercita la gestione secondo modalità stabilite di concerto tra il Ministro delle finanze con il Ministro delle politiche agricole;

VISTO il Decreto interministeriale 16 dicembre 1999 recante la determinazione delle modalità per la gestione del segnale televisivo per la trasmissione delle corse dei cavalli ed in particolare l'articolo 1, comma 1, che stabilisce che le riprese televisive delle corse sono effettuate secondo standard tecnici stabiliti dall'U.N.I.R.E., e comma 2, che stabilisce che il segnale televisivo originato dalle riprese di cui al comma 1 è trasferito, all'esterno degli ippodromi, alla gestione esclusiva dell'U.N.I.R.E. (ora Mipaaf), ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169;

VISTO, altresì, l'art. 4, comma 1, che prevede che il segnale televisivo relativo alla trasmissione delle corse è distribuito dall'Unire (ora Mipaaf) in modo non discriminatorio a chiunque ne faccia richiesta previo accertamento dell'esistenza di un interesse giuridicamente qualificato;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione U.N.I.R.E. n. 195 del 5 marzo 2010, recante «*Regolamento in materia di fruizione del segnale televisivo delle corse dei cavalli*» ed in particolare l'art. 4 che stabilisce che l'Unire (ora Mipaaf) può cedere il segnale televisivo a persone fisiche o giuridiche che ne richiedano l'utilizzazione delle immagini per scopi commerciali, anche indiretti; che da detta cessione non derivino effetti pregiudiziali per l'immagine dell'ippica stessa e che prevede l'obbligo a carico del cessionario di tenere indenne l'Amministrazione da ogni eventuale danno che dovesse essere causato dall'utilizzo del segnale in questione;

VISTO altresì l'art. 5, comma 2, che stabilisce che la cessione del segnale televisivo è effettuata mediante atto scritto, a titolo oneroso, ovvero a titolo gratuito laddove l'Unire (ora Mipaaf) riconosca in essa una valenza promozionale per il comparto ippico;

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 6 maggio 2020, n. 4701, ammesso alla registrazione dalla Corte dei Conti il 02/07/2020 al n. 639, in materia di principi per la determinazione e l'erogazione di sovvenzioni da assegnare alle società di corse riconosciute, che



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

dispone la ripartizione delle risorse assegnate tra le società di corse in ragione della gestione degli impianti, dell'organizzazione delle corse e della remunerazione delle riprese delle immagini delle corse considerando la qualità tecnica delle stesse;

VISTO il decreto n. 9166497 in data 23 settembre 2020, registrato dalla Corte dei Conti in data 21 ottobre 2020 al n 901, recante l'applicazione dei criteri per la determinazione e l'erogazione delle sovvenzioni spettanti alle Società di corse, in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del D.M. 4701/2020;

VISTO il decreto n. 632990 in data 01 dicembre 2021 e n. 676045 in data 23 dicembre 2021 recante il riconoscimento delle società di corse per l'anno 2022;

CONSIDERATO che la commercializzazione a Enti o società di *betting* estere delle immagini televisive delle giornate di corse organizzate in Italia può determinare un considerevole volume di introiti, con effetti benefici per l'erario e per il comparto ippico;

CONSIDERATO che il nostro paese acquista i diritti televisivi delle competizioni ippiche estere e che la relativa remunerazione è determinata sulla base del volume di scommesse raccolte;

CONSIDERATO che l'effettuazione delle operazioni di commercializzazione all'estero delle immagini delle giornate di corse, da parte delle società di corse, può costituire un servizio alla collettività e al settore ippico che risente di una crisi derivate da un progressivo calo di gettito erariale derivante delle scommesse nazionali;

CONSIDERATO, altresì, che tale commercializzazione costituisce anche un mezzo per valorizzare e promuovere sul mercato il prodotto italiano;

TENUTO CONTO che il servizio reso dalle società di corse può essere sovvenzionato mediante introduzione di un'apposita voce nella metodologia di determinazione delle sovvenzioni spettanti alle Società di corse contribuito;

RITENUTO opportuno, nelle more della ridefinizione della disciplina della remunerazione delle società di corse e ai fini di una più puntuale definizione della stessa, avviare una fase sperimentale di commercializzazione, anche nell'ottica di non vanificare occasioni di reperimento di entrate per l'erario;

PRESO ATTO che il Ministero non dispone delle strutture, delle risorse e delle capacità necessarie per gestire direttamente l'attività di commercializzazione con Enti o società di *betting* estere delle immagini televisive delle giornate di corse organizzate in Italia;

RAVVISATA pertanto l'opportunità che, il Ministero possa cedere, alle Società di corse che risultino in possesso di idonea strumentazione e capacità organizzativa, e che ne facciano apposita istanza, in via sperimentale e provvisoria, sino al 31 dicembre 2022, l'utilizzo del segnale televisivo ai sensi del combinato disposto dell'articolo 13 del d.P.R. 8 aprile 1998, n. 169, degli articoli 1, 3 e 4 del Decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 1999 e della delibera del Consiglio di Amministrazione U.N.I.R.E. n. 195 del 5 marzo 2010, consentendo alle medesime di gestire direttamente le operazioni di commercializzazione e riconoscendo una remunerazione per il servizio svolto;

ATTESO che, in ogni caso, la commercializzazione delle immagini televisive potrà avvenire fino ad un importo massimo complessivo non superiore a € 150.000;

CONSIDERATO che la cessione del segnale e l'autorizzazione allo svolgimento delle attività di commercializzazione non comporterà nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal momento che



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

la remunerazione del servizio di commercializzazione prestato dalle società di corse sarà determinato in una percentuale del volume complessivo di commercializzazioni realizzato;

PRESO ATTO della nota n. 638646 in data 3 dicembre 2021 con cui l' Agenzia dei Monopoli ha comunicato di non avere osservazioni in merito alla cessione del segnale televisivo e dei diritti di immagine delle corse dei cavalli agli ippodromi ai fini della successiva commercializzazione all'estero ai fini della raccolta delle scommesse

DECRETA

Art. 1

(Cessione del segnale televisivo e dei diritti di immagine)

1. Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, il Ministero, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 13 del d.P.R. 8 aprile 1998, n. 169, degli articoli 1, 3 e 4 del Decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 1999 e della delibera del Consiglio di Amministrazione U.N.I.R.E. n. 195 del 5 marzo 2010, dispone l'avvio di una fase sperimentale di commercializzazione delle immagini delle corse italiane a società che raccolgono scommesse fuori del territorio nazionale. Tale fase sperimentale durerà sino al 30.06.2023.

2. Il Ministero, quale titolare esclusivo del diritto di utilizzo del segnale televisivo, cede – ai soli fini dell'eventuale vendita al di fuori del territorio nazionale - l'utilizzo del segnale televisivo, relativo alle corse che si svolgono negli ippodromi, alle Società di corse (di seguito Società) che avanzano specifica richiesta e sono in possesso della strumentazione e della capacità organizzativa idonea a consentire una efficace gestione.

3. I diritti di immagine delle corse italiane sono di esclusiva competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che ne consente l'utilizzo alla Società ai fini della loro commercializzazione al di fuori del territorio nazionale, ai sensi degli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Articolo 2

(Commercializzazione delle immagini delle riprese delle corse a società estere)

1. La Società può effettuare, in nome e per conto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, la commercializzazione delle immagini delle corse che si svolgono nell'ippodromo in favore di società che raccolgono le scommesse al di fuori del territorio italiano e in possesso di tutte le abilitazioni necessarie per la raccolta negli Stati in cui avviene.

2. La Società garantisce che l'utilizzo del segnale televisivo delle corse che si svolgono nell'ippodromo avverrà esclusivamente ai fini della raccolta delle scommesse – in qualunque modalità effettuata - al di fuori del territorio nazionale.

3. La Società garantisce che l'offerta di scommesse da parte delle società cessionarie escluderà i consumatori residenti in Italia.

4. La Società potrà cedere l'utilizzazione delle immagini delle corse a società i cui rappresentanti non abbiano subito condanne, anche non definitive, in Italia per i reati previsti dall'art.4 della legge 13 dicembre 1989, n.401.

5. Il valore complessivo di ciascun contratto di commercializzazione stipulato dalla Società non può essere superiore a € 150.000, al netto dell'IVA.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

6. I singoli contratti sono stipulati dalla Società in forma scritta secondo lo schema allegato al presente decreto.
7. Gli introiti derivanti dall'attività di commercializzazione delle immagini televisive presso Enti o società di *betting* estere posta in essere dalla Società confluiranno sul capitolo di entrata del bilancio dello Stato n. 2597 al netto della remunerazione alla Società, per gli importi di spettanza, secondo quanto stabilito dall'articolo 3.
8. La Società deve effettuare, entro 10 giorni dal ricevimento dei pagamenti da parte delle società di *betting*, in relazione al singolo contratto, apposito bonifico bancario. Oltre al bonifico, la Società è tenuta ad inviare al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, tutta la documentazione relativa al contratto cui il bonifico bancario si riferisce, compresa quella comprovante l'avvenuto pagamento da parte dell'Ente o della società di *betting*.

Articolo 3

(Remunerazione del servizio di commercializzazione delle corse)

1. Il servizio di commercializzazione all'estero delle immagini delle riprese delle corse è remunerato, alla Società, in una percentuale del 40 per cento del volume degli introiti della commercializzazione delle immagini delle riprese delle corse effettuata all'estero.
2. L'attività di cui al comma 1 può essere svolta sino al termine del periodo sperimentale, e fino al conseguimento di una remunerazione complessiva, calcolata nella percentuale del volume degli introiti di commercializzazione ai sensi del predetto comma 1, non superiore a € 150.000, al netto dell'IVA.
3. Entro 30 giorni dall'invio della documentazione di cui all'articolo 2, il Ministero provvede ad erogare alla Società quanto alla medesima spettante, previa verifica della completezza della documentazione inviata.
4. La cessione del segnale e l'autorizzazione allo svolgimento delle attività di commercializzazione non comporterà nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal momento che la remunerazione del servizio di commercializzazione prestato dalle società di corse sarà determinato in una percentuale del volume complessivo di commercializzazioni realizzato.

Articolo 4

(Trattamento dei dati personali)

1. I singoli contratti di commercializzazione sono stipulati in osservanza della normativa sulla tutela dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Oreste Gerini

Direttore Generale

(documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)